SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n. **260**.

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0280

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2006.

Gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, così come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2006, n. 110;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) SISAL S.p.A.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) SNAI S.p.A.;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti, per le attività inerenti i concorsi pronostici su base sportiva, dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'amministrazione nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto.

2. Nel testo del presente decreto, ai termini di cui in appresso viene attribuito il significato riportato affianco di ciascuno di essi:

a) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concorsi pronostici, indica i concorsi pronostici su base sportiva, nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

c) concessionario, indica l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

d) concessione, indica l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

e) settimana contabile di riferimento, indica il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;

f) giocata a caratura, indica la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

g) recupero aggio su concorsi a rimborso, indica l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative a concorsi soggetti a rimborso e prescritti nella settimana contabile di riferimento;

h) incasso totale lordo, indica la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

i) saldo settimanale, indica il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del «recupero aggio su concorsi a rimborso», e le seguenti voci:

le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

il compenso dei punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento.

j) ricevuta di partecipazione, indica il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;

k) schedina di gioco, indica il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

l) terminale di gioco, indica l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;

m) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;

n) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entità.

Art. 2.

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS stessa, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione.

2. Il concessionario mette a disposizione di AAMS sul conto corrente di cui al comma precedente, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilità delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazione rese disponibili da AAMS.

3. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù sia del contratto di concessione, secondo le modalità previste dallo stesso, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.

Art. 3.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. Gli importi dovuti dal concessionario e prelevati da AAMS sulla base del contratto di concessione sono versati sul conto corrente 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'italia, tesoreria centrale dello Stato.

2. Sul medesimo conto corrente 20050 sono versati anche tutti gli altri proventi riconducibili ai concorsi pronostici, diversi da quelli dovuti dai concessionari.

3. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

montepremi e rimborsi;

imposta unica;

importi del corrispettivo ai concessionari;

importi di spettanza di AAMS;

importi di spettanza dell'istituto per il credito sportivo.

Art. 4.

Versamento delle competenze spettanti al concessionario

1. Il concessionario emette fattura con cadenza settimanale relativamente all'importo del corrispettivo di

propria spettanza riferito alla settimana contabile di riferimento, in misura proporzionale agli incassi della propria rete sulla base degli importi comunicatigli da AAMS.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è liquidato al concessionario da AAMS entro nove giorni dalla data di ricezione della fattura.

Art. 5.

Altri versamenti

1. I versamenti di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo sono effettuati da AAMS entro la fine di ogni mese, relativamente ai concorsi pronostici chiusi nel mese precedente.

2. L'imposta unica dovuta è versata sulla base di quanto previsto dalla legge n. 1379 del 22 dicembre 1951 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi per gli importi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

2. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per importi complessivi uguali a quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

3. In caso di annullamento del concorso i premi precedenti assegnati ai giocatori sono erogati utilizzando la parte del montepremi di competenza del concorso annullato di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni. L'importo dei premi precedenti non coperto dal montepremi del concorso annullato è erogato da AAMS utilizzando le somme, di cui all'art. 1, comma 283, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, destinate alle spese di gestione di spettanza dell'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 199

06A08689

DECRETO 1° giugno 2006.

Proroga della gestione del concorso pronostici Totip.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina dell'attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 1953, n. 100, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip) e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 7 luglio 1972, registrata il 14 luglio 1972 presso l'Ufficio del registro di Roma serie atti civili al n. 12742 ed i successivi atti aggiuntivi integrativi, stipulati tra l'Unione nazionale incremento razze equine e la Sisal S.p.a. per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici denominato «Totip»;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i successivi provvedimenti attuativi, con i quali l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione nazionale incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, che prevede l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse, e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Viste le risultanze dei lavori della Commissione di studio istituita con provvedimento del 22 gennaio 2004 per formulare proposte per il rilancio del concorso pronostici Totip;

Viste le direttive impartite dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 27 luglio 2004, in merito al rilancio del concorso e alla proroga della relativa gestione;

Valutato l'andamento negativo della raccolta del concorso pronostici Totip nel corso degli ultimi anni;

Considerato il decreto interdirigenziale 26 ottobre 2005 che ha disposto la proroga dell'efficacia della vigente concessione per i servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip fino al 1° giugno 2006 con l'obiettivo, sulla base di un percorso proposto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e condiviso dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'UNIRE, di ricondurre il concorso in oggetto, in via temporanea e nelle more del riordino complessivo del settore dei giochi, nell'ambito di disciplina della scommessa di cui al comma 498, art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota indirizzata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2006, prot. n. 29/cds/06, pur condividendo il percorso proposto da AAMS ha espresso la propria riserva ad introdurre una formula di scommessa sostitutiva del Totip «in una fase particolarmente delicata della vita dell'Unire in conseguenza delle note difficoltà di bilancio in cui attualmente versa»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali con la medesima nota ha suggerito di procedere ad una ulteriore proroga della gestione del concorso Totip;

Considerato anche che l'interruzione della raccolta del concorso Totip determinerebbe minori entrate a favore dell'UNIRE, ente pubblico, con tutti i connessi effetti, anche in termini di responsabilità amministrativa;

Considerato che, ai fini dell'introduzione della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore, è ancora in corso di predisposizione, da parte dell'UNIRE, la relativa proposta tecnica, secondo quanto previsto del citato comma 498, art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Valutato che la realizzazione degli sviluppi informatici necessari per la totalizzazione della nuova formula di scommessa, a cura di Sogei S.p.a.,, partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, richiede un periodo lavorativo pari a circa cinque mesi;

Art. 1.

Proroga della gestione del Totip

1. Per le motivazioni e nei limiti in premessa indicati, l'attuale convenzione relativa alla gestione del concorso pronostici «Totip» è prorogata, a decorrere dal 2 giugno 2006 per un periodo di quattro mesi. A tal fine, continuano ad avere efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi citati in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
CACOPARDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 309

06A08690

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2006.

Modifica di denominazione del prodotto fitosanitario «Trapper GR» in «Vebiphos 7,5» a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dallo art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il D.D. in data 6 dicembre 2005, con il quale è stato registrato al n. 12215 il prodotto fitosanitario denominato Trapper GR, a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, sede legale in Beer Sheva (Israele), legalmente rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi, 12, preparato negli stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 10 maggio 2006 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere le seguenti autorizzazioni:

modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo in Vebiphos 7,5;

l'estensione di produzione del prodotto fitosanitario di cui sopra presso lo stabilimento dell'impresa Chemia S.p.a., sito in s.s. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara), nonché il confezionamento e la distribuzione all'impresa Istituto Biochimico S.r.l., sito in Borgoricco (Padova);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, sede legale in Beer Sheva (Israele), legalmente rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi, 21, già autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Trapper GR, registrato al n. 12215 con D.D. in data 6 dicembre 2005, è autorizzata alle seguenti variazioni:

alla modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo in Vebiphos 7,5;

all'estensione della produzione del prodotto fitosanitario di cui sopra presso lo stabilimento dell'impresa Chemia S.p.a., sito in s.s. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara), nonché confezionamento e distribuzione all'impresa Vebi Istituto Biochimico S.r.l., sito in Borgoricco (Padova).

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A08587

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem», registrato al n. 13140.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2006 dall'impresa Agrisystem S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem» uguale al prodotto di riferimento denominato «Poltiglia Bordolese Scam DF» registrato al n. 9086 con decreto direttoriale in data 20 gennaio 1997 dell'impresa «Scam S.p.A.» con sede in Modena;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Poltiglia Bordolese Scam DF» dell'impresa «Scam S.p.A.»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa «Agrisystem S.r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) C.da Rotoli è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Irritante pericoloso per l'ambiente» denominato «Poltiglia Bordolese 20 D.F. Agrisystem» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.A. Adria Cavanella Po (Rovigo) autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/12 novembre 2004 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa «Scam S.p.A.» Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego, e formulazione dall'impresa estera: I.Q.V.S.A. - Mollet del Valles - Barcellona (Spagna).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13140.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

POLTIGLIA BORDOLESE 20 D.F. AGRISYSTEM

FUNGICIDA CUPRICO TIPO BORDOLESE IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERDIBILI

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:

- **Rame metallo** (sotto forma di solfato) g 20
- **Coadiuvanti** q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRISYSTEM S.r.l. – C.da Rotoli – 88040 Lamezia Terme (CZ) TEL. 0968-461121

Stabilimento di produzione: IQV S.A. - Mollet del Vallès - Barcellona (Spagna)
ISAGRO S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO)
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena
Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Kg 1/5/10/25 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO La POLTIGLIA PORDOLESE 20 D.F. AGRISYSTEM é un fungicida a base di rame solfato neutralizzato alla calce, ad azione preventiva, con notevole persistenza, adesività e resistenza al dilavamento.
Viene impiegato sulle seguenti colture: (dosi riferite a q.le acqua, a meno che sia indicato diversamente)
VITE: contro la Peronospora alla dose di gr.650 - 1200 con trattamenti preventivi.
POMACEE: contro Ticchiolatura e Cancri rameali, con trattamenti autunno-invernali alla dose di gr. 1200 - 2000 e con trattamenti pre-fiorali alla dose di gr.600 e post-fiorali a gr.500 (solo su colture non sensibili).
DRUPACEE: contro Bolla e Corineo con trattamenti alla dose di gr.1200 - 1500 nei trattamenti autunno- invernali.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine alla dose di gr. 600 - 1200 nei diversi stadi vegetativi.
OLIVO: contro Occhio di Pavone e Lebbra alla dose di gr. 600 - 1200.
PATATA, POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Cladosporiosi alla dose di gr. 600 - 1000.
ORTAGGI: contro Septoria, Cercospora, Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi, Ruggine alla dose di gr. 600 - 1000.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora e Vaiolatura delle foglie e la Peronospora alla dose di gr.700.
FLORICOLTURA: in pieno campo o in serra, contro la Peronospora, la Ticchiolatura, la Ruggine, la Septoriosi, Antracnosi alla dose di gr. 600 - 1000. **OLEAGINOSE:** contro la Peronospora gr. 4000 /Ha.
CEREALI: contro Ruggine alla dose di gr. 4000 /Ha. **TABACCO:** contro la Peronospora alla dose di gr. 700.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa (sulla vegetazione autunnale) gr. 700 - 800 /hl.
RISO: gr. 6000 per ettaro contro le alghe verdi, con trattamenti alla comparsa dell'attacco.
NOCE: gr. 600 - 1000 per q.le acqua contro Antracnosi, con trattamenti iniziati in pre-fioritura e continuando in caso di necessità.
Nel periodo estivo si può aggiungere olio bianco (ml 150 per q.le acqua).
NOCCIOLO: gr. 600 - 800 per q.le acqua contro la Batteriosi (*Xanthomonas corylina*) con due trattamenti nel mese di ottobre, con 20-25 giorni di distanza tra gli stessi.
COMPATIBILITÀ: il prodotto é miscibile con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Non é miscibile con antiparassitari a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo, (meli cupro-sensibili: Abbondanza, Black-Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego con la piena vegetazione.
RISCHI DI NOCIVITÀ': il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA: **sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.**
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE- NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade**

06A08588

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Smart CS», registrato al n. 13231.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2006 dall'impresa «Cheminova Agro Italia S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Smart CS» uguale al prodotto di riferimento denominato «Malathion 30% CS» registrato al n. 10394 con decreto direttoriale in data 22 marzo 2000 dell'impresa «Irca Service S.p.A.»;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Malathion30% CS» dell'impresa «Irca Service S.p.a.»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Smart CS» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Malation;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa «Cheminova Agro Italia S.r.l.» con sede in via Riccardo Gigante n. 18/20, Roma, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Smart CS» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Irca Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13231.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Foglio illustrativo

SMART CS

Insetticida Liquido Microincapsulato

SMART CS

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
MALATION puro g 30 (= 323 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici – Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione **CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.**
Via Riccardo Gigante 18/20 – 00143 ROMA

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
I.R.C.A. Service S.p.A. – S.S. Cremasca 591, 10 – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: millilitri 50-100 **Partita n**……………

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa)**: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa)**: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Causa di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia**: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SMART CS è un insetticida liquido microincapsulato a base di malation, che agisce per contatto ed ingestione contro una larga varietà d'insetti che infestano il terreno e le colture arboree ed erbacee. La particolare formulazione, che consente un lento rilascio della sostanza attiva contenuta nelle microcapsule, conferisce al prodotto una maggiore persistenza d'azione rispetto ai prodotti tradizionali.

COLTURE PROTETTE
SMART CS trova impiego nella difesa dagli insetti che infestano il terreno e le seguenti colture: AGRUMI, DRUPACEE, POMACEE, FRUTTA A GUSCIO, VITE, FRAGOLA, OLIVO, ORTAGGI A FOGLIA, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, FAGIOLO, FAVA, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CEREALI, COLZA, ERBA MEDICA, TABACCO, PIOPPO, FORESTALI, FLOREALI e ORNAMENTALI (in pieno campo e in serra).

PARASSITI CONTROLLATI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro: Afidi, Aleurodidi, Altiche, Cassidi, Antonomi, Apion, Carpocapsa, Cetonie, Cicaline, Cimici, Criocere, Fitonomi, Misurine, Nottue, Oziorrinchi, Processionaria, Scrivani, Sigarai, Tentredini, Tingidi, Tortrici, Tripidi: **impiegare 250-330 ml/hl di acqua** alla comparsa dell'infestazione.
Contro: Afidi del Frumento e del Tabacco, Bruchi, Bega, Cavolaia, Cocciniglie in genere, Mosca dei frutti, Moscerini bianchi, Psille, Cidie, Anarsia, Tignole: **impiegare 330-500 ml/hl di acqua.**
In caso di forti infestazioni delle colture frutticole, specialmente di Psille e larve di Cocciniglie, ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni dal primo intervento.
Le dosi sopra indicate si intendono per trattamenti a volume normale. In caso di trattamenti a volume ridotto, aumentare proporzionalmente le dosi di SMART CS al fine di distribuire la stessa quantità di principio attivo per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario fino a raggiungere la concentrazione voluta.

COMPATIBILITÀ
SMART CS non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: Non rientrare nelle aree trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuare sulle colture trattate entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo. Tabellare le aree trattate con cartelli indicanti il trattamento ed il divieto di accesso agli estranei.

FITOTOSSICITA'
Non trattare durante la fioritura. Per le colture in serra è consigliabile procedere a saggi preliminari in funzione delle microcondizioni ambientali.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per: insetti utili, api, animali domestici, bestiame
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi 20 giorni.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta formato ridotto per confezioni da ml 50-100

SMART CS
Insetticida liquido microincapsulato

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
MALATION puro g 30 (=323 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici – Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Titolare della registrazione CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Riccardo Gigante 18/20 – 00143 ROMA

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
I.R.C.A. Service S.p.A. – S.S. Cremasca 591, 10 – Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: millilitri 50-100 **Partita n.** ....

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sul Foglio Illustrativo – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti – Il contenitore non può essere riutilizzato – Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

06A08589

DECRETO 9 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Hexon 5 SC», registrato al n. 13176.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2006 dall'impresa «Genetti GmbH/S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Hexon 5 SC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Esacon 50» registrato al n. 11618 con decreto direttoriale in data 5 marzo 2003 dell'impresa «Guaber S.p.A.» con sede in Funo (Bologna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Esacon 50» dell'impresa «Guaber S.p.A.»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Hexon 5 SC» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Esaconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa «Genetti GmbH/S.r.l.» con sede in via Parini, 4/A Merano (Bolzano) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo denominato «Hexon 5 SC» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-500 e litri 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Simonis - Doentinchem - Olanda.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13176.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HEXON 5 SC

Fungicida ad azione sistemica
Sospensione Concentrata

HEXON 5 SC
COMPOSIZIONE
- Esaconazolo g. 4,8 (= 50 g/lt)
- Coformulanti qb a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Genetti GmbH / S.r.l.
Via Parini, 4/A - 39012 Merano (BZ)

Officina di produzione :
Simonis – Doentinchem – Olanda

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Taglie : ml 100 – 500 litri 1 – 5 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO . Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CAMPO D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica e translaminare che penetra rapidamente attraverso i tessuti della pianta sfuggendo all'azione dilavante della pioggia. La sua azione nei confronti dei patogeni è di tipo preventivo, curativo ed eradicante. Non favorisce lo sviluppo degli acari e non influisce sulla fermentazione dei mosti e sulle caratteristiche organolettiche dei vini.
Intervenire sulle colture in modo tempestivo nel momento in cui sono sensibili ad attacchi fungini, con cadenza di 10 – 14 giorni (per le pomacee cadenza dei trattamenti ogni 6-8 giorni), con volumi di acqua medio–alti: 600 – 2000 litri ettaro con completa ed uniforme bagnatura della vegetazione da trattare.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
indicato l'impiego (dosaggi per q.le acqua) :
- **melo e pero**: contro Ticchiolatura e Oidio a ml 50
- **vite**: contro Oidio e Black rot (Guignardia), su uve da vino a ml 35-40 e su uve da tavola a ml 40-50;
- **carciofo e pomodoro**: contro l'Oidio a ml 30 - 40;
- **rosa, zinnia e astri**: contro Oidio e Ticchiolatura; a ml 50 - 100

COMPATIBILITA' : Miscibile con fungicidi ad attività protettiva (Captano, Clorotalonil, Ditianon, Metiram, Mancozeb, Maneb, Bupirimate, Zolfo) e con gli insetticidi Cipermetrina e Pirimicarb.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': sulle varietà di melo Macintosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura; miscele con clorotalonil possono provocare rugginosità su Golden delicious e Granny smith.
Sospendere i trattamenti: 15 giorni per melo, pero e vite, 7 giorni per le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta / Foglietto illustrativo

HEXON 5 SC

Fungicida ad azione sistemica
Sospensione Concentrata

HEXON 5 SC
COMPOSIZIONE
- Esaconazolo g. 4,8 (= 50 g/lt)
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Genetti GmbH / S.r.l.
Via Parini, 4/A - 39012 Merano (BZ)

Officina di produzione :
Simonis – Doentinchem – Olanda

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Taglie : ml 100 Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A08590

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Deltaland EC», registrato al n. 13286.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2006 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Deltaland EC» uguale al prodotto di riferimento denominato Decis registrato al n. 4426 con D.D. in data 29 luglio 1981 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Decis dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Deltaland EC» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo Pericoloso Per l'Ambiente denominato DELTALAND EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-250 e litri 1-3-5.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Bayer Cropscience France - Villefranche (Francia) confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.a. Aprila (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974 - 16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13286.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

DELTALAND® EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DELTALAND EC®

Composizione:
Deltametrina pura 2,81% (= 25 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.Viale Certosa 130 –20156 Milano –Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
Bayer CropScience France – Villefranche (Francia)
Officina di confezionamento:
Isagro S.p.A.- Aprilia (LT)
Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 - 41050 S. Maria di Mugnano (MO)
Registrazione n° del del Ministero della Salute
Contenuto netto: 10 – 250 mL / 1 - 3 - 5 L
Partita N°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DELTALAND EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Jose' ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia e anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, microlepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi e Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
Orticoltura (asparagi, carciofo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinaci, cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, sedani, patate, fragole): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria ml 50.
Cereali:
- **mais** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi ml 30, afidi, cimici, piralide e diabrotica ml 50.
-**frumento** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30, cimici ml 50.
-**frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
Colza: contro altiche e meligete ml 30, afidi e punteruoli ml 50.
Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30, afidi ml 50.
Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix) 0,3-0,5 l/ha.
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30.
Funghi coltivati: contro ditteri e collemboli ml 30-50.
Medicai: contro cavallette ml 500/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. La **necessità del trattamento deve venir previamente constatata dall'Autorità regionale preposta e il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.**
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 50-100.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50.

Pioppo:
-in vivaio: contro gemmaiola e tarlo vespa ml 50, criptorrinco ml 100.
-in piantagione: contro criptorrinco ml 100, saperda ml 200, crisomelidi defogliatori (crisomela, crisomelidi minori e stilpnotiae) ml 30-50.
Diluire la dose indicata di DELTALAND EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
DELTALAND EC agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela).
Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

COMPATIBILITA'
DELTALAND EC e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di DELTALAND EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO E SEDANO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® Marchio registrato

edizione del: 10.04.2006/a

DELTALAND EC®

INSETTICIDA

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DELTALAND EC®

Composizione:

Deltametrina pura 2,81% (= 25 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° **del** **del Ministero della Salute**

Contenuto netto: 10 mL

Partita N°

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

® Marchio registrato

edizione del 10.04.2004/a

06A08583

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bufen Flo», registrato al n. 13260.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazione procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ed altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 20 aprile 2006 dall'impresa Chemia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bufen Flo uguale al prodotto di riferimento denominato Evviva registrato al n. 12294 con d.d. in data 21 luglio 2004 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Evviva dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Bufen Flo è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 luglio 2009 l'impresa Chemia S.p.a. con sede in S. Agostino (Ferrara) s.s. 255 km 46 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Buffen Flo con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 - 30 novembre 1995.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13260.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Informazioni mediche:
Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione.
Terapia : non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida regolatore di crescita che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di diversi insetti negli stadi preimmaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.

DOSI, MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino):
- contro Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi.......100-150 ml/hl (minimo 2lt/ha)
- contro mosca bianca e altri Aleurodidi ....100 ml/hl

Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo:
contro Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi ....100-150 ml/hl (minimo 2 lt/ha)
Per il controllo delle Cocciniglie la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto, in modo particolare di cocciniglie scudettate. In caso di schiusure molto scalari, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 30 ml/hl.
Contro le specie di cocciniglie che presentano più generazioni all'anno, ad esempio : cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di San Josè, Aonidiella aurantii è bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto in quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti causandone il deprezzamento.
Melo, Vite : contro larve di Cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, ecc.)..60 - 100 ml/hl

COLTURE ORTIVE : Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga
Contro Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
....100 ml/hl
Il prodotto non è un adulticida pertanto, qualora si ritenesse opportuno o necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con idoneo adulticida. Per trattamento di mantenimento ai fini della protezione di lunga durata delle colture dagli aleurodidi, contro popolazioni composte in gran maggioranza di larve può essere sufficiente trattare ad intervalli di tre settimane circa alla dose ridotta di 40-50 ml/hl.

Bufen flo

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione Concentrata

Bufen flo
Partita n.:°

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 25(=260 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50

Riso, Frumento : contro: Cicaline ....100 ml/hl
Cotone: contro larve di Aleurodidi (Bremisia tabaci) ....100 ml/hl
Floreali, Ornamentali, Forestali e Vivai
Contro Cocciniglie:
- forme svernanti alla ripresa vegetativa........... 160-200 ml/hl
- neanidi in migrazione..................................... 100 ml/hl

Preparazione della poltiglia : stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ.
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina, quali poltiglia bordolese e calce. **Avvertenza :** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti :
Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco: 7 giorni prima della raccolta
Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagiolo: 3 giorni prima della raccolta
Pomodoro: 2 giorni prima della raccolta
Vite: 15 giorni prima della raccolta
Actinidia : 30 giorni prima della raccolta
Olivo: 28 giorni prima della raccolta
Riso: 21 giorni prima della raccolta
Cotone (seme): 24 giorni prima della raccolta
Lattuga, Frumento: 14 giorni prima della raccolta

Evitare la contaminazione di corsi d'acqua perché tossico per i pesci

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta / Foglietto illustrativo

Bufen flo

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione Concentrata

Bufen flo
Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 25(=260 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Chemia spa

44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A08584

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Copper Del Flow», registrato al n. 13251.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ed altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2006 dall'impresa Phoenix del S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Copper Del Flow uguale al prodotto di riferimento denominato Glutex Cu 90 registrato al n. 12206 con D.D. in data 29 aprile 2004 dell'impresa Socoa Trading S.r.l.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Glutex CU 90 dell'impresa Socoa Trading S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accorso con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Copper Del Flow è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 aprile 2009 l'impresa Phoenix Del S.r.l. con sede in Padova, piazza Salvemini, 7 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato Copper Del Flow con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 - 24 gennaio 1997;

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13251.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

COPPER-DEL-FLOW

Fungicida polivalente a base di rame idrossido in formulazione liquida con caratteristiche formulative per l'impiego del rame a dosi ridotte

COPPER-DEL-FLOW

Composizione

Rame metallo

(sottoforma di idrossido) .... g 7 (=90 g/l)

Coformulanti ....q.b.a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:

Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Phoenix-Del S.r.l. – P.zza Salvemini, 7 – Padova

Stabilimenti di produzione:

TERRANALISI S.r.l. Via Nino Bixio 6, Cento (FE)

IRCA SERVICE Spa - Fornovo S.Giovanni (BG)

Reg. n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 100 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 - 20

Partita nø

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillina se la via orale è agibile oppure CaEDTA e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza**: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE—DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COPPER-DEL-FLOW è un prodotto a base di rame sottoforma di idrossido che, per la particolare formulazione, consente l'utilizzo di dosi ridotte. . Le dosi indicate si riferiscono a 100 lt di acqua utilizzando pompe a volume normale. Sono consigliati trattamenti ripetuti ogni 7—10 giorni in funzione del clima e dello sviluppo vegetativo. In caso di forti attacchi della fitopatia impiegare la dose massima e l'intervallo minimo.

Vite: contro peronosporaa: ml 400-450; **Melo-Pero**: contro ticchiolatura in pre-fioritura ml 600, in post fioritura ml 600; contro cancri rameali (trattamenti autunno-invernali) e batteriosi.:.ml 800-1000; **Patata-pomodoro**: contro alternaria, peronospora, ml 350-400; **Melone-anguria-cetriolo:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Fagiolo-pisello**: contro peronospora , ml 350-400; **Cavolo-cavolfiore-broccolo-cavolo di Bruxelles:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Carota-sedano-finocchio:** contro alternaria, peronospora, ml 350-400; **Melanzana:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Cipolla-aglio:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Insalata-cardo-carciofo:** contro peronospora e alternaria ml 350-400; **Floricole in pieno campo:** contro peronospora e alternaria, ml 350-400; **Drupacee:** contro monilia e corineo (intervenire durante il riposo vegetativo) ml 1000; **Mandorlo:** contro corineo, bolla, Monilia per trattamenti a caduta foglie e prima della ripresa vegetativa., ml 800; **Agrumi:** contro mal secco, allupatura, melanosi, fumaggine, antracnosi; ml 800-900; **Olivo:** contro fumaggine, occhio di pavone, lebbra (trattare inizio autunno) , ml 800; **Noce:** contro xanthomonas campestris in prefioritura, ml 800; **Nocciolo:** contro batteriosi xanthomonas corylina ml 800; **Nespolo:** contro ticchiolatura, ml 800; **Barbabietola da zucchero:** contro cercospora, ml 1000; **Fragola:** contro vaiolatura, .ml 800; **Riso:** contro alghe verdi, 10 l//ha

COMPATIBILITA':il prodotto non è è compatibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, susino e sulle seguenti varietà di melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman,Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan,Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red,Stayman winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana e pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, peperone, insalata, cardo, carciofo, melone, anguria, cavoli, cipolla, aglio,fragola, carota, patata, sedano, finocchio. 20 giorni per tutte le altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08585

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Duokar 4,5 EW PRO», registrato al n. 13222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 aprile 2006 dall'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Duokar 4,5 EW PRO» uguale al prodotto di riferimento denominato Thiocur Forte registrato al n. 13111 con D.D. in data 17 gennaio 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Thiocur Forte dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Duokar 4,5 EW PRO» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Miclobutanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 17 gennaio 2011 l'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede in Milano, via Patroclo, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo Per Gli Organismi acquatici denominato DUOKAR 4,5 EW PRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-50-100-150-250-500 e litri 1-2-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Dow Agrosciences Italia S.r.l. - Mozzanica (Bergamo) autorizzato con decreti del 22 gennaio 1973 - 20 settembre 2001;

Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002;

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974 - 16 aprile 2004;

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 - 15 gennaio 2001;

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 - 1° febbraio 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13222.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DUOKAR* 4,5 EW PRO

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, melone, anguria, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo, fragola, rosa e garofano

EMULSIONE ACQUOSA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di DUOKAR 4,5 EW PRO
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
Diachem spa - Caravaggio (BG) *(prod e conf)*
Isagro S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod e conf)*
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **10 – 50 – 100 – 150 - 250 - 500 ml**
1 – 2 - 5 – 10 – 15 - 20 litri

Registrazione n .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
DUOKAR 4,5 EW PRO controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine, e dell'albicocco (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola (*Sphaerotheca macularis*); della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae)*; e contiene il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco e del susino (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine del garofano (*Uromyces caryophyllinus).*

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 100-125 ml/hl iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 125 ml/hl ad intervalli di 8-12 giorni in funzione della pressione della malattia e della sensibilità varietale. In caso di forte pressione della malattia è consigliabile impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 150 ml/hl, ad intervalli di 8-10 giorni, per controllare il più efficacemente possibile l'oidio del grappolo e del rachide, soprattutto sulle varietà di uva da tavola più sensibili.

Melo e pero: impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 125-150 ml/hl, avendo cura di iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia.
Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione antiticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarine, susino e albicocco: per il controllo dell'oidio, impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 125-150 ml/hl iniziando alla sfioritura e ripetendo i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8-12 giorni. Eventualmente riprendere i trattamenti alla comparsa della infezione secondaria applicando ogni 8-12 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 125-150 ml/hl effettuando due trattamenti a bottoni rosa ed a caduta petali. In caso di condizioni meteorologiche favorevoli alla malattia, effettuare un ulteriore trattamento in fioritura. Per il controllo della monilia del frutto, impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO in pre-raccolta alla dose di 125-150 ml/hl effettuando 2 applicazioni ad intervalli di 6-7 giorni.

Melone, anguria, zucchino, cetriolo e zucca: impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 125-150 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone e carciofo: impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 125-150 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola: impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 100-125 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Rosa e garofano: impiegare DUOKAR 4,5 EW PRO alla dose di 100-125 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.

Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione, e comunque non più di 2 consecutivi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno **15 giorni** prima della raccolta per vite, melo e pero; **7 giorni** per pesco, nettarine, susino ed albicocco; **3 giorni** per melone, anguria, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo, fragola.

Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

DUOKAR* 4,5 EW PRO

FUNGICIDA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di DUOKAR 4,5 EW PRO
MICLOBUTANIL puro 5% (45,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Taglie autorizzate: 10 – 50 – 100 ml
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A08586

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel compartimento marittimo di Manfredonia, per moria di mitili di allevamento, nel mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, inerente la calamità naturale avvenuta nel compartimento marittimo di Manfredonia a seguito della moria di mitili di allevamento a partire dal mese di giugno 2003;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1 del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, inerente la calamità naturale avvenuta nel compartimento marittimo di Manfredonia a seguito della moria di mitili di allevamento a partire dal mese di giugno 2003, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2003) rispetto all'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca ....
.... con sede ....
in .... via .... codice fiscale ....
partita I.V.A. .... iscritta al n. ....
del registro delle imprese di pesca di ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale avvenuta nel compartimento marittimo di Manfredonia a seguito della moria di mitili di allevamento a partire dal mese di giugno 2003 dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca ....
.... al n. .... ;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ....sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci;

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuto la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero copia delle dichiarazioni dei rediti relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data, ...

Firma, ...

06A08518

DECRETO 12 settembre 2006.

Riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000, alla Coop. fra Pescatori «La Sirena» Soc. Coop. a r.l., in Terracina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'art. 12 relativo alla concessione del riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori per il miglioramento della qualità dei prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1924/2000 della Commissione europea dell'11 settembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto riguarda la concessione del suddetto riconoscimento;

Visto il regolamento n. 2406/1996 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2003 con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000, art. 5, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, l'organizzazione di produttori denominata Cooperativa fra Pescatori «La Sirena» Soc. Coop. a r.l. con sede a Terracina;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 2006 presentata dalla suddetta organizzazione di produttori ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 104/2000 al fine di ottenere il riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti per le specie indicate nell'istanza medesima;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 paragrafo 1 del regolamento n. 104/2000 il riconoscimento specifico può essere concesso per i prodotti per i quali sono stabilite norme comuni di commercializzazione dal suddetto regolamento n. 2406/1996, art. 3;

Vista la documentazione concernente il piano di miglioramento presentata ai sensi dell'art. 2 del suddetto regolamento n. 1924/2000;

Considerato che la suddetta documentazione risponde alle condizioni previste dal regolamento suddetto;

Visto l'art. 12 paragrafo 3 del regolamento n. 104/2000 concernente i termini di approvazione dei piani di miglioramento;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del piano di miglioramento di cui trattasi essendo scaduto il termine di cui al suddetto art. 12 paragrafo 3;

Decreta:

Art. 1.

È concesso alla Cooperativa fra Pescatori «La Sirena» Soc. Coop. a r.l. con sede a Terracina ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 104/2000 e del regolamento n. 1924/2000, il riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità e commercializzazione delle seguenti specie rientranti tra quelle elencate all'art. 3 del sopra citato regolamento n. 2406/1996 e cioè: alici, sarde, sgombri, tonni, boghe, caponi, scorfani, cefali, naselli, gattucci, potassoli, pesci spada, rane pescatrici, razze, rombi, sogliole, seppie, scampi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A08517

DECRETO 13 settembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P., intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Vista la nota protocollo n. 60331 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 24 luglio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P. e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «APRUTINO PESCARESE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olio

La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all'80%: Dritta, Leccino e Toccolana.

Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere prodotte nel territorio della Provincia di Pescara idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria, Cappelle sul Tavo, Carpineto Nora, Catignano, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella, Casanova, Cepagatti, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani e Vicoli.

La zona di produzione della denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese» è così delimitata in apposita cartografia:

da una linea che partendo a nord dalla quota 102 mt, punto di intersezione tra il fiume Fino ed il confine provinciale con Teramo, segue tutto il suddetto confine fino alla confluenza del Fosso, proveniente dalla Masseria Cotella, con il torrente Piomba quota 9 mt e da lì segue una carrareccia che collega la zona di Fonte Umano con C.da Madonna della Pace. La linea segue questa strada per qualche centinaia di metri verso Madonna della Pace e devia a sinistra per una carrareccia che si congiunge a quota 15 mt con la strada comunale detta «della bonifica» che attraversa le masserie Imperato, e segue lungo questo tratto verso sud. La linea prosegue dalla Masseria Imperato e giunge per questa strada cosiddetta «della Bonifica» alla Masseria Manfredi e quindi al confine comunale con il comune di Collecorvino e Cappelle sul Tavo, sino alla strada per Cappelle sul Tavo. Da qui prosegue sulla sinistra fino alla strada statale Adriatica 16 Bis, la percorre in direzione di Montesilvano Marina fino al Km 17 dove, a destra, prosegue verso l'abitato di Montesilvano Colle mediante la strada provinciale; supera l'abitato e devia a sinistra e, dopo la strada per S. Filomena, prosegue per quella verso il centro di Pescara, la segue fino all'altezza di Colle Barbone ove si interseca con il confine comunale tra Montesilvano e Pescara. Segue verso suddetto confine che per lungo tratto coincide con il Fosso Grande fino alla strada statale Adriatica 16 Bis, in direzione di Spoltore.

Prima di giungere all'abitato di Spoltore, lascia a destra detta statale, a quota 153 mt e si dirige verso sud passando per la Fraz. S. Lucia delle Fratte fino a giungere sulla strada statale n. 602 in direzione di Caprara.

All'altezza de La Torretta, segue in parte il Fosso Fontecchio fino alla carrareccia a mt 20 e la segue verso sud. All'altezza della fraz. - Cavaticchi Superiore, la linea prosegue fino all'intersecazione con il confine tra Pianella e Spoltore, segue detto confine fino ad incontrare la strada provinciale proveniente da Castellana e prosegue fino alla strada statale n. 81 Picena Aprutina; la percorre fino al bivio prima del Ponte Santuccione, verso sud, e dopo una carrareccia passa il fiume Nora e continua sulla strada che viene da Villareia, si aggancia poi al confine tra i comuni di Cepagatti e Rosciano fino ad incontrare la strada Fondo Valle del Pescara. Segue la strada Fondo Valle del Pescara fino al ponte sul torrente Cigno, altezza 83 mt, e continua parallelamente al tracciato ferroviario Pescara - Roma fino all'intersezione con la statale n. 5 Tiburtina.

La segue verso Manoppello Scalo fino ad incontrare il Fosso S. Maria d'Arabona. Lo risale fino al primo affluente da ovest nei pressi di località Pardi, costeggia detto affluente fino ad altitudine 208 mt e segue la carrareccia indicata sino a quota 217 mt.

Da qui segue il sentiero sino all'intersezione con la strada provinciale per Manoppello. Continua, quindi, sul sentiero fino alla quota 198 mt in località Defenza. Prosegue poi lungo la carrareccia sino all'abitato di Turrivalignani, che supera e prosegue sulla prima carrareccia a sinistra indicata e da qui sul sentiero a sinistra fino al confine comunale tra i comuni di Turrivalignani e San Valentino. Prosegue lungo detto confine fino alla strada proveniente da Scafa; percorre poi il corso del Fiume Lavinio per un breve tratto e risale verso il confine tra i comuni di Scafa e S. Valentino. Prosegue lungo detto confine, verso sud, sino a quota 304 mt e continua verso S. Valentino mediante una carrareccia. Superando l'abitato, prosegue verso ovest, lungo la indicata carrareccia e, superato Fosso Rogovento, arriva a quota 376 mt in località Gesseto. Da qui prosegue lungo il sentiero a destra fino a quota 326 mt verso l'abitato di Bolognano superando il fiume Orta.

Da qui prosegue lungo la strada comunale per la Fraz. Musellaro sino all'incrocio con la strada proveniente da Tocco da Casauria. Segue quest'ultima verso ovest fino al torrente Arolle e lo risale in zona Gli Sterpari. Di qui, seguendo la curva di livello 385, giunge fino al sentiero indicato in località Ripa Rossa. Lo segue fino al fiume Pescara e da qui verso nord superando il Fosso Lama ed il Fosso dei Colli sino alla strada che congiunge Pescosansonesco con Castiglione a Casauria, da dove segue la strada che prosegue per Pescosansonesco.

Prosegue oltre l'abitato di Pescosansonesco lungo la strada che porta a Corvara e superato il ponte continua sul sentiero che va da quota 572 a quota 743. All'intersezione della strada che viene da Forca di Penne, prosegue verso nord-ovest fino a quota 554 località Ricotti, da dove segue il confine tra i comuni di Pietranico e Corvara prima e poi il confine tra i comuni di Pietranico e Brittoli. Segue, quindi, il confine tra i comuni di Civitaquana e Brittoli e Brittoli-Carpineto fino all'intersezione con la strada verso Carpineto Nora a quota 553.

La segue verso ovest fino all'abitato di Carpineto e prosegue sulla strada provinciale fino all'incrocio al km 14 per Civitella Casanova. Da qui segue la carrareccia che attraversa Masseria Torlonio, sino al confine tra i comuni di Civitella Casanova e Villa Celiera all'altezza del torrente Schiavone; prosegue per detto confine comunale fino alla strada proveniente da Villa Celiera e la segue verso l'abitato di Montebello di Bertona. Poco prima di entrare nel paese prosegue a sinistra verso Farindola. Prosegue fino a quota 440 all'intersezione tra i confini comunali di Montebello e Farindola, continua verso nord fino all'intersezione con il fiume Tavo e segue quest'ultimo fino a quota 282 dove risale sino a quota 303. Da qui prosegue su una carrareccia che attraversa Masseria Colangeli quota 421 mt, Masseria De Sanctis quota 450 mt fino a località Fonte della Croce, a quota 497 mt. Da qui verso nord fino a quota 480 alla intersezione con la strada proveniente da Fraz. Mastari. La segue a destra fino alla località Case Iacoantonio 377 mt da qui segue a destra fino a quota 327 mt per mezzo di una carrareccia fino in località Case dell'Empiteusi, da dove prosegue sulla stessa carrareccia sulla strada che porta a Penne. Costeggia il torrente Baricello verso est, fino alla località Cacciatore e prosegue sulla carrareccia fino alla statale 81. La segue verso sud fino al km 91 e da qui verso nord per mezzo di una carrareccia per ricongiungersi, sul Fiume Fino, al punto in quota 102 mt, da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Per i nuovi impianti i sesti devono essere di: m 6x6 o 6x7.

3. La produzione massima di olive/ha non può superare i kg 9.000.

4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1º ottobre e il 10 dicembre di ogni anno.

6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel presente art. 3.

2. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere pulite e defogliante o diversamente sottoposte a lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonché dell'acqua eventualmente aggiunta, non deve superare i 30ºC.

5. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a dominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: dal verde al giallo;

Odore: di fruttato medio-alto;

Sapore: di fruttato;

Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente grammi 0.6 per cento grammi di olio;

Punteggio al Panel Test: maggiore o uguale a 6.5;

Numero di perossidi: minore o uguale a 14 Meq O2/Kg;

K270 : minore o uguale a 1.50;

Acido oleico: 68.00% e 85.00%;

Polifenoli : maggiore o uguale a 100 p.p.m.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, di ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. L'uso di nomi di azienda, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta «Aprutino-Pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Aprutino-Pescarese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

06A08591

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione, al laboratorio Multilab, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 agosto 2006 dal laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel

settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Potenza.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 par 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa Volumica e Densità relativa a 20ºC	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 par 2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4-*bis*
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2001
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 par 2.1.2

06A08592

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione, al laboratorio Multilab, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 30 agosto 2006 dal laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, via Gallipoli n. 39, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Potenza.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CEE 177/1994
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Pesticidi fosforganici: Azinfos-Metile, Clorpirifos-Etile, Clorpirifos-Metile, Diazinone, Dimetoato, Etoprofos, Fenamifos, Fenitrotion, Fention, Fosalone, Fosmet, Foxim, Isofenfos, Malation, Metamidofos, Metidation, Piraxofos, Pilidatention, Tolclofos Metile, Triclorfom, Vamitation	Rapporti ISTISAN 1997/23 Met 4
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Triaacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

06A08593

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 24 luglio 2006.

Contingente di ingressi di cittadini stranieri per tirocini formativi e di orientamento per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante nonne di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto in particolare l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;

Visto altresì l'art. 44-*bis*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale — organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 112/1998 — finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006, con cui è stato determinato il contingente per l'anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis* comma 5, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato che l'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Considerato che alla data del 30 giugno 2006 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarietà sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006 sono autorizzati, in via transitoria, nel limite del contingente fissato per l'anno 2005:

a) 5.000 ingressi in Italia di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale, di cui all'art. 44-*bis* comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

b) 5.000 ingressi in Italia di stranieri per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 310

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI INGRESSI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER SVOLGERE TIROCINI DI FORMAZIONE E D'ORIENTAMENTO PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

REGIONE	QUOTA
ABRUZZO	100
BASILICATA	100
CALABRIA	100
CAMPANIA	150
EMILIA ROMAGNA	570
FRIULI VENEZIA GIULIA	380
LAZIO	300
LIGURIA	100
LOMBARDIA	475
MARCHE	375
MOLISE	100
PIEMONTE	365
PUGLIA	175
SARDEGNA	100
SICILIA	125
TOSCANA	370
UMBRIA	250
VAL D'AOSTA	50
VENETO	615
Provincia autonoma di BOLZANO	100
Provincia autonoma di TRENTO	100
TOTALE	5.000

06A08608

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantiere Navale Fratelli Orlando soc. coop. a r.l.», in Livorno, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cantiere Navale Fratelli Orlando soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Livorno, (codice fiscale 01166050490) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Roberto Passini, nato a Grosseto il 24 febbraio 1962, domiciliato in Firenze, via Bolognese n. 55;

dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ivi domiciliato in piazza Dante n. 8/11;

dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea il 16 novembre 1956, domiciliato in Firenze, in via Ricasoli n. 32,

sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08658

DECRETO 24 agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrosfera soc. coop. a r.l.», in Copparo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 luglio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Agrosfera soc. coop., con sede in Copparo (Ferrara), (codice fiscale 01574640387) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Alberto Lodi, nato a Ferrara il 6 settembre 1962, con studio in Ferrara, via S. Romano n. 145;

dott. Donato Marchesano, nato a Roccadaspide (Salerno) il 2 settembre 1941, con studio in Medicina (Bologna) in via Marzabotto n. 118/C;

dott. Pier Luigi Morara, nato a Bologna il 28 febbraio 1955, con studio in Bologna, in via Farini n. 3,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08659

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2006.

Autorizzazione a Poste Vita S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2462).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative e, in particolare, l'art. 16 del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP 12 marzo 1999, n. 1144, con cui Poste Vita S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché il successivo provvedimento autorizzativo ISVAP n. 1735 del 20 novembre 2000;

Vista l'istanza del 30 settembre 2005, integrata il 5 settembre 2006, con la quale Poste Vita S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 5 settembre 2006;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Poste Vita S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 12 settembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Poste Vita S.p.a., con sede in Roma, largo Virgilio Testa n. 19, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A08691

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 11 settembre 2006, n. **1108552.**

Utilizzazione dei fondi Cassa depositi e prestiti per la concessione delle agevolazioni per programmi di innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

Alla Cassa depositi e prestiti

All'A.B.I.

All'Ass.I.Lea.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

All'ANCE

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 1º febbraio 2006, nel seguito denominato «decreto attuativo», con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della citata legge n. 311/2004, relativamente agli interventi previsti dall'art. 14 della legge n. 46/1982.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto attuativo, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni, nonché, in allegato, la nuova modulistica per la presentazione della domanda, fermo restando che per quanto non previsto dalla presente circolare si applicano le procedure e le modalità previste dall'art. 7 del decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 (nel seguito «direttive FIT») e dalla circolare ministeriale 11 maggio 2001 n. 1034240 e successive modifiche e integrazioni per quanto compatibili con le disposizioni di cui al predetto decreto attuativo.

Ai fini della presente circolare, sono valide le definizioni previste dall'art. 1 del decreto attuativo e pertanto i termini la cui iniziale è riportata con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ad essi dal medesimo art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto attuativo, il soggetto beneficiario può richiedere un finanziamento agevolato nella misura massima del 90% del valore del finanziamento previsto a copertura dei costi ammessi tenuto conto che:

a) il finanziamento è pari, di norma, al 90% dei costi ammessi a meno che il rispetto dei vincoli sull'intensità delle agevolazioni, in termini di ESL, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto attuativo, non imponga una percentuale inferiore;

b) il restante 10% del finanziamento è rappresentato da un finanziamento bancario, a tasso di mercato, di durata pari a quella del finanziamento agevolato richiesto, concesso dallo stesso soggetto convenzionato o da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005. In caso di domande presentate congiuntamente ai sensi dell'art. 3, comma 3, delle direttive FIT, il finanziamento bancario deve sussistere per ciascuno dei soggetti richiedenti ed in relazione ai costi ammessi di competenza di ciascuno.

Ai fini di cui sopra, il soggetto beneficiario indica nella domanda di cui al successivo punto 2 i dati per il calcolo del finanziamento agevolato richiesto.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni il soggetto beneficiario presenta domanda utilizzando lo schema riportato in allegato n. 1 alla presente circolare. Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda deve essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 2. La domanda deve essere accompagnata dalla prevista documentazione ed in particolare dalla scheda tecnica il cui schema è riportato nell'allegato n. 3, dal piano di sviluppo il cui schema è riportato nell'allegato n. 4 e dall'ulteriore documentazione di cui all'allegato n. 5.

3. Qualora il soggetto beneficiario intenda ottenere il finanziamento bancario da un soggetto finanziatore diverso dal soggetto convenzionato, la domanda di agevolazioni dovrà contenere l'indicazione del suddetto soggetto finanziatore. Il soggetto convenzionato provvede a comunicare al soggetto finanziatore gli elementi utili per la valutazione del merito di credito ed ad acquisire, entro il termine di ultimazione dell'attività istruttoria di cui all'art. 8, comma 1, delle direttive FIT, la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario nonché il correlato mandato interbancario, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario, redatti secondo gli schemi allegati alla predetta convenzione.

4. Il decreto di concessione delle agevolazioni non deve essere sottoscritto ai sensi dell'art. 8, comma 5, delle direttive FIT, in quanto la procedura che utilizza i fondi CDP S.p.A. prevede la stipulazione di un apposito contratto, curato dal soggetto agente. La durata del finanziamento, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto attuativo, decorre dalla data di stipula del contratto, tenuto conto che solo con esso vengono completati gli adempimenti che nelle procedure di cui alle direttive FIT sono realizzati con l'emanazione e la sottoscrizione del decreto di concessione. Pertanto, ai fini della decorrenza del contratto di finanziamento e del periodo di preammortamento, la data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni si intende convenzionalmente coincidente con la data di stipula del contratto di finanziamento stesso.

5. I termini previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto attuativo per la stipula del contratto di finanziamento decorrono dalla data in cui il soggetto agente riceve dal Ministero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione dell'assunzione del decreto di concessione delle agevolazioni.

6. Con riferimento alle erogazioni del finanziamento, non è riconosciuta alle piccole e medie imprese la possibilità di ottenere anticipazioni ai sensi dell'art. 9, comma 4, delle direttive FIT.

Roma, 11 settembre 2006

Il Ministro dello sviluppo economico: BERSANI

ALLEGATO N. 1

Modulo per la richiesta delle agevolazioni da parte di un singolo soggetto (punto 2 della circolare)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 354, DELLA LEGGE 311/04

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO CONVENZIONATO (accettazione)
N. Progetto

Spett.le Ministero delle Attività Produttive

per il tramite

del Soggetto convenzionato

………………………………………………………………………

Via ………………………………………………………… n. ………

bollo

Il sottoscritto ……………………………………………… in qualità di ……………………………………………

del/della (2)……………………… denominazione………………………………………………………………

forma giuridica ..…………...con sede legale in …………………………………………, prov. …………, CAP…………….

via e n. civ. ………………………………………………………………, tel. ……………………… fax ……………………

CHIEDE,

ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006 e della Direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, l'intervento del Fondo Innovazione Tecnologica sotto forma di finanziamento agevolato e di eventuale contributo alla spesa per la realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo avente per titolo ………,
della prevista durata di n. mesi ….. a partire dalla data di presentazione della presente domanda, che sarà svolto nei seguenti stabilimenti

Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via ……………………………………
Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via ……………………………………

Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….
Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….
Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….
dal costo complessivo previsto di migliaia di € …………….
e che, oltre alla prevalente attività di sviluppo precompetitivo, prevede costi anche per

Attività di ricerca SI NO

Centri di ricerca SI NO

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

- nella sua qualità di ………………………………….., il/la (**3**) ………………………… suddetto/a, che:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001;
b) non è sottoposto/a a procedura concorsuale né a quella di cui al d.leg.vo 8 luglio 1999, n. 270;
c) non risulta moroso/a in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;
d) non ha richiesto o ottenuto, né intende richiedere a fronte dei costi del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

ALLEGA

☐ Scheda Tecnica

☐ Piano di sviluppo

☐ Altra documentazione (allegare elenco riepilogativo)

Data ………………………………………

timbro e firma (**3**)

---

(2) Indicare (impresa, consorzio, centro, ecc,,)
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO N. 2

Modulo per la richiesta delle agevolazioni presentata congiuntamente da parte di più soggetti (punto 2 della circolare)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 354, DELLA LEGGE 311/04

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO CONVENZIONATO (accettazione)
N. Progetto

Spett.le Ministero delle Attività Produttive

per il tramite

del Soggetto convenzionato

....

Via .... n. ....

bollo

I sottoscritti

1. .... in qualità di ....
del/della (2)................................ denominazione ....
forma giuridica ....con sede legale in ...., prov. ...., CAP.................
via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

2. .... in qualità di ....
del/della (2)................................ denominazione ....
forma giuridica ....con sede legale in ...., prov. ...., CAP.................
via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

3. .... in qualità di ....
del/della (2)................................ denominazione ....
forma giuridica ....con sede legale in ...., prov. ...., CAP.................
via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

CHIEDONO

Ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006 e della Direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, l'intervento del Fondo Innovazione Tecnologica sotto forma di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa per la realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo avente per

titolo ………,

della prevista durata di n. mesi ….. a partire dalla data di presentazione della presente domanda,

che sarà svolto congiuntamente dai soggetti predetti nei seguenti stabilimenti

Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….

Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….

Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….

Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….

Comune ……………………………………. Prov. ……… CAP ……….. Via …………………………………….

dal costo complessivo previsto di migliaia di € ……………. così ripartito tra i soggetti:

1. …………………………………….. costi previsti per migliaia di € ………………….

2. …………………………………….. costi previsti per migliaia di € ………………….

3. …………………………………….. costi previsti per migliaia di € ………………….

e che, oltre alla prevalente attività di sviluppo precompetitivo, prevede costi anche per

Attività di ricerca SI NO

Centri di ricerca SI NO

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DESIGNANO SI NO

il/la ....……………............. denominazione………………………..…………………........ ....

quale capofila del suddetto programma, con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero e con il Soggetto convenzionato

DICHIARANO

- che, ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti e/o procuratori speciali, i soggetti predetti

a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001;

b) non sono sottoposti a procedura concorsuale né a quella di cui al d.leg.vo 8 luglio 1999, n. 270;

c) non risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;

d) non hanno richiesto o ottenuto, né intendono richiedere, a fronte dei costi del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

e) sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGANO

☐ Schede Tecniche complete per ciascuno dei soggetti partecipanti riferite, nella sezione B, alla parte di attività prevista per ognuno, otre ad una sezione B riferita all'intero programma

☐ Piano di sviluppo

☐ Altra documentazione (allegare elenco riepilogativo per ciascun soggetto)

Data ………………………………………

timbri e firme **(3)**

(2) Indicare (impresa, consorzio, centro, ecc,,)

(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO N. 3

Scheda Tecnica da allegare al Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 2 della circolare)

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 354, DELLA LEGGE 311/04

NELLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA E DEL RELATIVO PIANO DI SVILUPPO TUTTI GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN **MIGLIAIA DI EURO**

A - DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

A1 - Denominazione .... forma giuridica ....

A2 - Codice Fiscale .... Partita IVA ....

A3 - Sede legale in ...., prov. ...., CAP ....

via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

A4 - Sede amministrativa in ...., prov. ...., CAP ....

via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso .... **M** ☐ **F** ☐

A6 - Estremi dell'atto costitutivo ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: ...., di cui versato: ....
(ATTENZIONE: SOLO SE VI E' CAPITALE SOCIALE)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di .... al n. .... dal ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di .... al n. .... dal ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di .... dal .... settore ....

A12 - DIMENSIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE E' OBBLIGATORIA. VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE)

La dimensione del soggetto richiedente è : **PMI** ☐ **GI** ☐

A13 Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera ? **SI** ☐ **NO** ☐

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE - ESSA VIENE RICHIESTA AI SOLI FINI STATISTICI E NON E' OBBLIGATORIA)

A14 - Soggetti che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto del soggetto richiedente
(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE – VEDI ISTRUZIONI)

Denominazione	Partita IVA o Codice Fiscale	%

A15 - Elenco delle imprese nelle quali il soggetto richiedente detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto

Denominazione	Partita IVA o Codice Fiscale	%

A16 - Attività principale, svolta o da svolgere da parte del soggetto richiedente, alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma …..…………………………..…………………….. ATECO 2002.................

A17 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti (n. unità)	Alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

di cui addetti all'attività di Ricerca e Sviluppo:

Ricerca e sviluppo			

A18 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

relativo al prodotto interessato dall'innovazione

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

relativo agli altri prodotti

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A19 - L'incaricato del soggetto richiedente per la pratica è il Sig ...……….....……….............…......…..…..., tel. ……….….. fax ..……..........

A20 - Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: **A3** ☐ **A4** ☐ al seguente indirizzo ☐

città: …………………….…..... prov. … CAP ……….. via e n. civ. …………...…………………

A21 - Soggetto finanziatore prescelto per la richiesta di finanziamento bancario (3)..…….
Agenzia……………………………… ABI……………………….. CAB……………………………..
(*ATTENZIONE*: IL SOGGETTO FINANZIATORE DEVE ESSERE INDICATO SOLO SE IL FINANZIAMENTO BANCARIO È RICHIESTO A SOGGETTO DIVERSO DAL SOGGETTO CONVENZIONATO)

B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO
(ATTENZIONE: Per i programmi presentati congiuntamente, ciascun soggetto indica i dati relativi alla propria parte di attività prevista)

TEMA: ……………………………………………………………………………………………………...

B1 - Il programma viene svolto congiuntamente con altri soggetti ? SI ☐ NO ☐

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. comune di ...., prov. ...., CAP ....
   via e n. civ. .... ;
2. comune di ...., prov. ...., CAP ....
   via e n. civ. .... ;
3. comune di ...., prov. ...., CAP ....
   via e n. civ. .... ;
4. comune di ...., prov. ...., CAP ....
   via e n. civ. .... ;
5. comune di ...., prov. ...., CAP ....
   via e n. civ. .... ;

B3 - Date effettive o previste relative al programma:
B3.1 - data (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione del programma: ……./………/……..
B3.2 - data (gg/mm/aa) di ultimazione del nuovo programma: ……./………/……..

B4 - Costi del programma (**al netto dell'IVA**) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Sostenuti in aree 87.3.a)	Sostenuti in aree 87.3.c)	Sostenuti in altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo	…………….	…………….	…………….	…………….
A.2) Attività di ricerca	…………….	…………….	…………….	…………….
B.) Spese per studi di fattibilità	…………….	…………….	…………….	…………….
C.) Centri di ricerca	…………….	…………….	…………….	…………….
TOTALE	…………….	…………….	…………….	…………….

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma indicato al punto B3.1:

Anno	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	Totale
Importo (€x1000)	………….	………….	………….	………….	………….	………….	………….

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 Finanziamento agevolato: 90 % del Finanziamento € ………………………

B6.2 Finanziamento bancario: 10 % del Finanziamento € ………………………..

B6.3 - Numero di anni di durata del finanziamento agevolato comprensivo del periodo di preammortamento (min 7 e max 10) ☐

B7.2 - Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti: (valgono le stessere regole di prima: numero di SAL e verifiche documentali?)

S.A.L	Anno	%
1°	………	……
2°	………	……
3°	………	……
4°	………	……

C - DATI ECONOMICO-FINANZIARI

C1 - Stati patrimoniali **del soggetto richiedente** relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del Modulo di domanda:

	ATTIVO	Penultimo	Ultimo
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	……………………	……………………
B.I)	Immobilizzazioni immateriali	……………………	……………………
B.II)	Immobilizzazioni materiali	……………………	……………………
B.III)	Immobilizzazioni finanziarie	……………………	……………………
B)	IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)	……………………	……………………
C.I)	Rimanenze	……………………	……………………
C.II.1)	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	……………………	……………………
C.II.2)	Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	……………………	……………………
C.II)	CREDITI (C.II.1+C.II.2)	……………………	……………………
C.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	……………………	……………………
C.IV)	Disponibilità liquide	……………………	……………………
C)	ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)	……………………	……………………
D)	RATEI E RISCONTI	……………………	……………………
	TOTALE ATTIVO	……………………	……………………
	PASSIVO	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio
A.I)	Capitale sociale	……………………	……………………
A.II-VII)	Riserve	……………………	……………………
A.VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo	……………………	……………………
A.IX)	Utili (perdite) dell'esercizio	……………………	……………………
A)	PATRIMONIO NETTO	……………………	……………………

	PASSIVO	Penultimo	Ultimo
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	....	....
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	....	....
D.1)	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	....	....
D.2)	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	....	....
D)	DEBITI (D.1+D.2)	....	....
E)	RATEI E RISCONTI	....	....
	B) TOTALE PASSIVO	....	....

C2 - Conti economici **del soggetto richiedente** relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del Modulo di domanda

	CONTO ECONOMICO	Penultimo	Ultimo
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	....	....
A.2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	....	....
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	....	....
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	....	....
A.5)	Altri ricavi e proventi	....	....
A)	**Valore della produzione**	....	....
B.6)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	....	....
B.7)	Servizi	....	....
B.8)	Godimento di beni di terzi	....	....
B.9)	Personale	....	....
B.10)	Ammortamenti e svalutazioni	....	....
B.11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	....	....
B.12)	Accantonamenti per rischi	....	....
B.13)	Altri accantonamenti	....	....
B.14)	Oneri diversi di gestione	....	....
B)	**Costi della produzione**	....	....
	Risultato della gestione caratteristica (A - B)	....	....
C.15)	Proventi da partecipazioni	....	....
C.16)	Altri proventi finanziari	....	....
C.17)	Interessi e altri oneri finanziari	....	....
C)	**Proventi e oneri finanziari (C.15 + C.16 - C.17)**	....	....
D.18)	Rivalutazioni	....	....

	CONTO ECONOMICO	Penultimo	Ultimo
D.19)	Svalutazioni	....	....
D)	**Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19)**	....	....
E)	**Proventi e oneri straordinari**	....	....
	Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	....	....
	Imposte sul reddito d'esercizio	....	....
	Utile (perdita) dell'esercizio	....	....

Il sottoscritto ……………………………………………………………………in qualità di ……….……..……………………....
del soggetto richiedente ……………………………………………………………forma giuridica …………………………
con sede legale in …………………………………………………………prov. ……….., CAP ……………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. 7 fogli numerati, compreso il presente, e composti progressivamente da 1 a 7, e nell'altra documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.

Luogo e data: …………………………… timbro e firma **(1)**

………………………………………………

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO N. 4

Piano di sviluppo da allegare al Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 2 della circolare)

Piano di sviluppo: indice ragionato degli argomenti
(Nel caso di programmi presentati congiuntamente, tutti i punti, ad esclusione del D, devono essere compilati per ciascun soggetto)

A. Il soggetto proponente e i suoi protagonisti

- Presentazione del soggetto proponente
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, campo di attività)
- Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Elementi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazioni in Italia
(indicare l'ubicazione e l'attività svolta in tutte le unità produttive gestite dal soggetto proponente)
- Descrizione della struttura organizzativa e produttiva
(indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente, eventuali accordi tecnici e/o commerciali in essere e la composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale)
- Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato

- Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo
- Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti
- Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero *(per le sole "Grandi Imprese")*
- Posizione del soggetto proponente nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale *(per le sole "Grandi Imprese")*
- Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute *(per le sole "Grandi Imprese")*

C. Programmi aziendali nel medio periodo per la valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto di Stato (per le sole "Grandi Imprese")

- Indicazione degli eventuali ulteriori programmi di ricerca e sviluppo il cui importo di spesa sia maggiore di 5 M€, previsti negli anni di durata del programma
(Per la valutazione dell'effetto incentivante dell'agevolazione, il soggetto richiedente può fornire gli aspetti quantitativi in merito all'evoluzione, nell'ultimo triennio e nel periodo di svolgimento del programma proposto, delle spese di ricerca e sviluppo, del numero delle persone che si dedicano alle attività di R & S e del rapporto tra R & S e fatturato secondo il seguente prospetto:

	Media valori triennio	Media periodo programma
spese di R & S		
addetti alle attività di R & S		
fatturato		
spese R & S / fatturato		

Agli stessi fini, inoltre, gli elementi distintivi possono essere descritti specificando se:

a) in assenza dell'intervento agevolativo, il programma:
- non verrebbe realizzato
- verrebbe realizzato con modalità ed obiettivi diversi
- ………………………… (altra spiegazione)

b) con la realizzazione del programma, verranno:
- conseguiti risultati d'avanguardia rispetto allo stato dell'arte nazionale e almeno allineati a quello mondiale;
- conseguiti risultati in settori per i quali il mercato comunitario presenta delle lacune;
- sostenuti costi supplementari connessi a collaborazioni transfrontaliere.)

D. Il programma proposto per le agevolazioni

- Titolo:………………………………………………………………………..

- Tema generale del programma
(descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente)

- Obiettivo finale del programma
(descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste)

- Tempi e luoghi di realizzazione del programma
(indicare: durata (in mesi) del programma); data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto; responsabile del programma - nome, cognome, incarico ricoperto nell'azienda-)

- Attività del programma
(descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, del programma, articolate in eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Qualora il programma di sviluppo precompetitivo preveda anche attività relative ad un Centro di Ricerca, occorre dimostrare l'esistenza del collegamento funzionale con la realizzazione del programma di sviluppo)

- Elementi di validità del programma (solo per le grandi imprese)
(descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma)

- Ricaduta degli effetti del programma
(descrizione dei vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente;
descrizione degli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi (solo per le grandi imprese)

- Effetti di miglioramento ambientale
(descrizione degli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché dei risparmi energetici indotti dal programma)

Le spese del programma
Tab. 1

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA

A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
A.1.1 Personale interno						
(dettaglio in tab. 4) Totale A.1.1						
A.1.2 Spese generali						
Totale A.1.2						
A.1.3 Strumenti, attrezzature ed opere murarie						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.3						
A.1.4 Acquisizione servizi di consulenza						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.4						
A.1.5 Materiali e forniture						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.1.5						
Totale generale A.1) Attività di Sviluppo						

A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
A.2.1 Personale interno						
(dettaglio in tab. 4) Totale A.2.1						
A.2.2 Spese generali						
Totale A.2.2						
A.2.3 Strumenti, attrezzature ed opere murarie						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.3						
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.4						
A.2.5 Materiali e forniture						
-(Descrizione singole voci)						
Totale A.2.5						
Totale generale A.2) Attività di Ricerca						

Tab. 2

B) Spese per studi di fattibilità sostenute nell'arco dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
B.1 Personale interno				
B.2 Spese generali				
B.4 Acquisizione servizi di consulenza				
Totale B) studi di fattibilità				

Tab. 3

C) Piano degli investimenti relativi a Centri di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
C.1 Progettazione e studi di fattibilità						
-(Descrizione singole voci)						
Totale C.1						
C.2 Acquisizione di aree e fabbricati						
-(Descrizione singole voci)						
Totale C.2						
C.3 Opere edili e infrastrutturali						
-(Descrizione singole voci)						
Totale C.3						
C.4 Strumenti, attrezzature e impianti speciali						
-(Descrizione singole voci)						
Totale C.4						
Totale generale C) Centri di Ricerca						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale B) studi di fattibilità						
Totale C) Centri di Ricerca						
Totale generale						

Tab. 4 – Dettaglio costi del personale addetto al programma

Categoria del personale	n. addetti	n. ore totali previste	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

- Le previsioni di realizzazione temporale del programma

RIPARTIZIONE TEMPORALE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA

Spese sostenute nei 12 mesi precedenti ? (Si/No)

Totale spese suddivise per anno								
Attività	Spesa ammissibile	Costo agevolabile	Anno ( )	Anno ( ) domanda	Anno ( )	Anno ( )	Anno ( )	Anno ( )
Totale A.1) Attività di sviluppo								
Totale A.2) Attività di ricerca								
Totale B) spese già sostenute per Studi di fattibilità								
Totale C) Centri di ricerca								
Totale generale								
% annua								
% progressiva								

- Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma proposto (descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere)

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA						
FABBISOGNO	Anno ( )	Anno ( )	Anno ( )	Anno ( )	Anno ( )	Anno ( )
Spese ammissibili (al netto dei Totali A.1.1 - A.1.2 - A.2.1 - A.2.2 - B)						
IVA						
Totale						
FONTI DI COPERTURA						
Eccedenza fonti anno precedente						
Apporto di mezzi propri						
Erogazioni finanziamento agevolato						
Erogazioni finanziamento bancario						
Erogazioni finanziamento bancario integrativo						
Erogazioni contributo alla spesa						
Debiti verso fornitori						
Cash-flow						
(Altro ……..)						
Totale						

E. Previsioni degli investimenti, e della loro copertura finanziaria, relativi alla industrializzazione dei risultati del programma di sviluppo precompetitivo e conseguente previsione delle positive ricadute economiche

- Descrizione degli investimenti necessari per l'industrializzazione e piano finanziario per la loro copertura

Piano degli investimenti	
Progettazione e studi	
Suolo aziendale	
Opere murarie ed assimilate	
Macchinari, impianti ed attrezzature	
Totale	
Fonti di copertura	
Mezzi propri	
Finanziamenti a M/L termine	
(Altro……..)	
Totale	

ALLEGATO N. 5

Altra documentazione da allegare al Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 2 della circolare)

Elenco riepilogativo:

- Certificato iscrizione Camera di Commercio, con "dicitura antimafia"
- Planimetrie, elaborati grafici e computi metrici estimativi, riferiti a fabbricati e opere murarie.
- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi quattro anni su leggi agevolative statali e/o regionali.

06A08679

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 settembre 2006

Dollaro USA	1,2817
Yen	148,89
Lira cipriota	0,5766
Corona ceca	28,483
Corona danese	7,4602
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67365
Fiorino ungherese	276,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9784
Corona svedese	9,2580
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	37,568
Franco svizzero	1,5812
Corona islandese	90,97
Corona norvegese	8,3455
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4350
Nuovo leu romeno	3,5636
Rublo russo	34,1750
Nuova lira turca	1,9618
Dollaro australiano	1,7013
Dollaro canadese	1,4264
Yuan cinese	10,1504
Dollaro di Hong Kong	9,9761
Rupia indonesiana	11778,82
Won sudcoreano	1213,64
Ringgit malese	4,7109
Dollaro neozelandese	1,9468
Peso filippino	64,482
Dollaro di Singapore	2,0285
Baht tailandese	47,957
Rand sudafricano	9,8262

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A08734

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo al decreto 30 agosto 2006, recante: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione, nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" asse III, misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto relativo alle modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» asse III, misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione, riportato nel sommario e alla pagina 12, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 2006, è da intendersi emanato dal Ministero dell'università e della ricerca e non dal Ministero della pubblica istruzione.

06A08607

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itraconazolo EG»

Estratto determinazione n. 281 del 18 settembre 2006

Medicinale: ITRACONAZOLO EG.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.A., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

100 mg capsule rigide 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080013/M (in base 10), 13CLYF (in base 32);

100 mg capsule rigide 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080025/M (in base 10), 13CLYT (in base 32);

100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080037/M (in base 10), 13CLZ5 (in base 32);

100 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080049/M (in base 10), 13CLZK (in base 32);

100 mg capsule rigide 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080052/M (in base 10), 13CLZN (in base 32);

100 mg capsule rigide 18 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080064/M (in base 10), 13CM00 (in base 32);

100 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080076/M (in base 10), 13CM0D (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080088/M (in base 10), 13CM0S (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080090/M (in base 10), 13CM0U (in base 32);

100 mg capsule rigide 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080102/M (in base 10), 13CM16 (in base 32);

100 mg capsule rigide 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080114/M (in base 10), 13CM1L (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: itraconazolo 100 mg;

eccipienti: sfere di zucchero: (Saccarosio, amido di mais), ipromellosa (E464), sorbitano stearato (E491), silice colloidale idrata (E551);

capsule rigide di gelatina: corpo/cappuccio: gelatina, ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171).

Produzione: Martec Pharmaceuticals Inc, 1800 North Topping Avenue Kansas City MO 64120 USA.

Confezionamento:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto De Stampi Rozzano Milano;

Cosmo S.p.A., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano;

Cimex AG, Birsweg 2 - 4253 Liesberg Svizzera.

Controllo:

Stada Arzneimittel AG, Stadastr. 2 18 - 61118 Bad Vilbel Germania;

Cimex AG, Birsweg 2 - 4253 Liesberg Svizzera.

Rilasciato da:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto De Stampi Rozzano Milano;

Cosmo S.p.A., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano.

Indicazioni terapeutiche: l'itraconazolo è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni micotiche qualora si pensi siano suscettibili: candidasi vulvovaginale, candidasi orale, pitiriasi versicolor, micosi cutanee, micosi unguentali (causata da dermatofiti e lieviti).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037080037/M (in base 10), 13CLZ5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,17 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,48 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08580

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eloxatin»

Estratto determinazione n. 282 del 18 settembre 2006

Medicinale: ELOXATIN.

Titolare A.I.C.: Sanofi Synthelabo S.p.A., via Messina, 38 - Milano

Confezioni:

5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 034411037/M (in base 10), 10U4JX (in base 32);

5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 034411049/M (in base 10), 10U4K9 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo: 5 mg di oxaliplatino;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Ben Venue Laboratories INC. 270 Northfield Road P.O. Box 46568 Bedford OH 44146-0568 USA.

Controllo e rilascio dei lotti:

Glaxo Wellcome Production 1, rue de l'Abbayer - 76960 Notre Dame de Bondeville Francia;

Sanofi Winthrop Industrie 6. boulevard de l'Europe - 21800 Quetigny Francia;

Aventis Pharma Rainham Road South Dagenham Essex regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: Oxaliplatino in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e acido folinico (AF) è indicato per:

trattamento adiuvante dei tumori al colon stadio III (C di Duke) dopo resezione completa del tumore primario;

trattamento dei tumori colorettali metastatici.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 034411037/M (in base 10) 10U4JX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 195,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 322,29 euro.

Confezione: 5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 034411049/M (in base 10), 10U4K9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 390,58 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 644,62 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08581

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moxivul»

Estratto determinazione n. 283 del 18 settembre 2006

Medicinale: MOXIVUL.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica LDA, Estrada do Rio da Mò, 8, 8a e 8b, Fervenca 2705 - 906 Terrugem SNT Portogallo.

Confezioni:

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071014/M (in base 10), 13CB56 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071026/M (in base 10), 13CB5L (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071038/M (in base 10), 13CB5Y (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071040/M (in base 10), 13CB60 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071053/M (in base 10), 13CB6F (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071065/M (in base 10), 13CB6T (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071077/M (in base 10), 13CB75 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071089/M (in base 10), 13CB7K (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071091/M (in base 10), 13CB7M (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071103/M (in base 10), 13CB7Z (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071115/M (in base 10), 13CB8C (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 24 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071127/M (in base 10), 13CB8R (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071139/M (in base 10), 13CB93 (in base 32);

875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071141/M (in base 10), 13CB95 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg, potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

eccipienti:

nucleo: glicolato amido di sodio, magnesio stearato, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina.

rivestimento: propilenglicole, etilcellulosa, ipromellosa 15 CP, titanio diossido (E171).

Produzione: Hikma Pharmaceuticals, Area Bayader Wadi AL Seer, Amman 11118 Giordania.

Controllo e rilascio dei lotti:

Hikma Farmaceutica LDA, Estrada do rio dam ò, 8, 8a e 8b, Fervenca 2705 906 Terrugem SNT Portogallo;

Lindopharm GmbH, Neustrasse 82540721 Hildem Germania;

LA. FA.RE. S.r.l., via Cozzolino, 77 - 80056 Ercolano Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche sostenute da micro-organismi Gram positivi e Gram negativi resistenti all'amoxicillina, la cui resistenza è causata dalle beta lattamasi che comunque sono sensibili alla combinazione di amoxicillina e clavulanato.

— infezioni delle alte vie respiratorie (anche orecchio, naso e gola) come sinusiti, infezioni dell'orecchio medio, tonsilliti ricorrenti;

— infezioni delle basse vie respiratorie, come esacerbazioni acute4 di bronchiti croniche e polmoniti acquisite in comunità;

— infezioni del tratto urinario (eccetto prostatiti);

— infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Amoxicillina/acido clavulanico è indicato per il trattamento di infezioni causate da ceppi sensibili dei microrganismo indicati nel paragrafo 5.1.

Generalmente infezioni miste causate da microrganismi sensibili all'amoxicillina e microrganismi capaci di produrre beta-lattamasi sensibili a amoxicillina/acido clavulanico deve richiedere l'aggiunta di un altro antibiotico.

Le norme sull'utilizzo corretto degli agenti antibatterici devono essere tenute in considerazione.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037071026/M (in base 10), 13CB5L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

Confezione: 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037071091/M (in base 10), 13CB7M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08582

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-225) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.